



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Luca Gurrieri,

lette le istanze ed esaminati gli atti,

all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. ,

rilevato che il riconoscimento al ricorrente di quanto oggetto di ricorso sarebbe potenzialmente suscettibile di pregiudicare i diritti degli iscritti nelle medesime graduatorie, e che pertanto gli altri iscritti in graduatoria sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che il ricorso va notificato ai litisconsorti necessari inclusi nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del ricorrente (cfr. Corte Appello Catania, sez. lav., 14/09/2020, n. 533, in *Redazione Giuffrè 2020*; Corte Appello Catania, sez. lav., 19/05/2020, n. 355, in *Redazione Giuffrè 2020*), potendo in mancanza risultare la decisione *inutiliter data*;

rilevato che la notifica nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, può essere validamente effettuata a mezzo di pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30/05/2019, n. 6804, in *Redazione Giuffrè 2019*);

dispone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del ricorrente, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione (Ministero Istruzione), pubblicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della prossima udienza, che

fissa per il **9 NOVEMBRE 2023**.

Preso atto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << *Modifiche al codice di procedura civile* >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori,



dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice... Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio ... per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza ("è considerato data di udienza a tutti gli effetti"), e disponendo che << Il giudice provvede entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>, chiarendo che << Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023;

rilevato che l'udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, e che appare opportuno disporre lo svolgimento con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. ;

dispone

che la sopra fissata udienza del **9 NOVEMBRE 2023** si svolga secondo le modalità cd. cartolari poco sopra indicate e venga, pertanto, sostituita dal deposito di note scritte;

assegna

alle parti termine **perentorio** sino al **9 NOVEMBRE 2023** per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che i difensori delle parti avrebbero formulato in udienza; eventuali depositi successivi al predetto termine saranno considerati irricevibili e il contenuto degli stessi inutilizzabile; **nello stesso termine andrà documentata l'effettuata integrazione del contraddittorio;**

avvisa

i difensori delle parti che il provvedimento verrà emesso dal giudice entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e sarà comunicato a cura della Cancelleria;

avvisa

le parti circa le conseguenze previste dal citato art. 127-ter c.p.c. in caso di mancato deposito di note scritte nel termine sopra indicato;

manda

alla Cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.



Siracusa, 17/05/2023

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri

